

Schede Paese

Il Portogallo

Rosanna Acierno

Pubblicato il 03-11-2005

Capitale: Lisbona

Lingua ufficiale: portoghese

Moneta: euro

Forma istituzionale: repubblica parlamentare

Principali trattati sottoscritti con l'Italia

Convenzione tra la Repubblica Italiana e Portogallo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma a 14 maggio 1980, ratificata con legge n. 562 del 10 luglio 1982 ed entrata in vigore il 15 gennaio 1983.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche

A seguito della riforma fiscale portoghese del 1989 e del 2001, l'imposta sui redditi delle persone fisiche (conosciuta anche con l'acronimo di "IRS" - *Imposto sobre o rendimento das Pessoas Singulares*) si applica alle persone fisiche residenti in base ad aliquote progressive sui redditi di fonte *worldwide*, mentre per le persone fisiche non residenti ad aliquote proporzionali sui redditi di fonte portoghese, inclusi i dividendi e gli interessi. In particolare, le persone fisiche residenti sono soggette all'Irs per tutti i redditi in base ad aliquote progressive che oscillano dal 12 per cento (per redditi fino a 4.266 euro) al 40 per cento (per redditi superiori a 53.322 euro), cui si associano delle particolari deduzioni e crediti di imposta, riconosciuti a seconda delle condizioni soggettive di ciascun contribuente. Generalmente, molti Comuni impongono poi una sovraimposta locale (detta "*derrata*") a tutte le persone fisiche soggette all'IRS. Infine l'imposta sulle successioni e donazioni (ISDA) trattenuta sulle distribuzioni di dividendi relativi ad azioni è stata abolita con effetto dal 1° gennaio 2004, mentre non vi è alcuna imposta sul patrimonio netto.

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche

L'imposizione dei redditi societari è disciplinata dal codice dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche del 1998 e successive modifiche. L'imposta sui redditi delle persone giuridiche (*Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas*, brevemente conosciuta anche come "IRC"), secondo quanto disposto dal Codice tributario considera i seguenti soggetti imponibili:

- le società commerciali e le società civili in forma commerciale residenti di qualsiasi tipo, ad esempio SA, Lda, società di persone con personalità giuridica, società cooperative e qualsiasi altro ente dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto pubblico o privato con sede o direzione effettiva in

Portogallo;

- le entità de facto residenti il cui reddito non è direttamente soggetto all'Irs o all'Irc, ad esempio beni indivisi e *joint ventures* senza personalità giuridica;
- le entità non residenti dotate di personalità giuridica che percepiscono reddito di fonte portoghese non soggetto all'Irs. L'Irc si applica sia alle società residenti che non residenti. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è del 25 per cento anche se sono previste particolari agevolazioni a favore delle società esercenti attività agricola. Inoltre, i Comuni possono applicare una sovrattassa (*derrama*) sull'Irc a società stabilite entro la loro area municipale.

Il calcolo dell'Iva

La base imponibile ai fini Iva è rappresentata dal totale dei corrispettivi pattuiti per tutte le cessioni di beni effettuate e per tutte le prestazioni di servizi effettuate. Tenute al pagamento dell'imposta sono tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano in Portogallo un'attività commerciale, industriale o professionale in maniera autonoma. Le aliquote Iva applicabili nel territorio portoghese sono così suddivise:

- 5 per cento applicabile a generi alimentari considerati di prima necessità, alla fornitura di acqua, ad alcuni farmaci, alle case di nuova costruzione, ai prodotti editoriali, quali libri, riviste e giornali, nonché al servizio di trasporto pubblico;
- 12 per cento applicabile ad alcuni generi alimentari non considerati di prima necessità;
- 19 per cento applicabile a tutte le altre transazioni, ivi comprese le importazioni, e tutte le tipologie di beni e servizi.

Le dichiarazioni periodiche

In linea di principio, tutti gli operatori non esonerati e non soggetti al regime speciale dei piccoli dettaglianti devono presentare dichiarazioni periodiche Iva. La periodicità delle dichiarazioni è mensile per i soggetti passivi con volume d'affari annuo superiore a 498.797,90 euro e trimestrale per i soggetti passivi con volume d'affari annuo non superiore a tale cifra. In particolare, i soggetti passivi con obbligo di dichiarazione mensile devono presentare la dichiarazione ed effettuare il relativo versamento entro il giorno 10 del secondo mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni. I soggetti passivi con obbligo di dichiarazione trimestrale, invece, devono presentare la dichiarazione ed effettuare il relativo versamento entro il giorno 15 del secondo mese successivo al termine del trimestre di riferimento.